

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

AGEA, CAA E PROFESSIONISTI: FINALMENTE UN RAGGIO DI SOLE!

COMUNICATO STAMPA

Non c'è nulla di ufficiale ma l'orizzonte è meno cupo per i liberi professionisti che operano (*operavano, sarebbe meglio dire*) nei CAA-Centri di Assistenza Agricola.

Infatti l'emendamento (*qui allegato*), proposto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, all'art. 7 dell'emanando Decreto di riforma del settore sembra sia stato accolto, pertanto così rimuovendo la totale e radicale esclusione dei liberi professionisti dai CAA.

In altri termini l'incompatibilità non sarà più totale ma limitata -*e questo è giusto*- alla prevenzione dei casi di "conflitti di interesse" (*una linea di separazione portata avanti con forza dal Direttore di Agea, Dott. Fabio VITALE e quanto mai necessaria*).

Anche il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, guidato dall'On. **Francesco LOLLOBRIGIDA** ha lavorato per "recuperare", nei limiti del possibile, i liberi professionisti, e di ciò va dato atto.

Il testo del DM, emendato, fra pochi giorni sarà portato al confronto con le Regioni e quindi all'approvazione definitiva.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Restano aperti ancora due temi: quello del numero minimo di fascicoli per ciascun Operatore (*che è stato ridotto a 200, rispetto ai 350 inizialmente previsti*) e della percentuale minima di fascicoli che ciascun CAA deve avere per essere autorizzato ad operare in ogni ambito territoriale dove esiste un OP-Organismo Pagatore (*cioè alcune Regioni mentre AGEA è Organismo Pagatore nazionale*); è evidente che una soglia numerica anche minimamente elevata metterebbe fuori gioco i CAA di “origine professionale”, che sono vere e proprie *boutique* della consulenza agraria.

“*Se quanto oggi noto sarà confermato possiamo dirci davvero soddisfatti* -afferma **Roberto Orlandi**, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati-. *Non potevamo certo pensare di modificare il giudicato del Consiglio di Stato del 2022 (sentenze n.ri 2271, 2272, 2277, 2369 e 2721), che ha stabilito l’obbligo del rapporto di dipendenza per essere Operatori del CAA, ma abbiamo ottenuto l’importante risultato di definire compiutamente la casistica dei “conflitti di interesse” in modo che vi sia ancora spazio per i liberi professionisti. Anche sul problema del numero dei fascicoli e sulle percentuali per poter operare siamo confidenti: continuiamo infatti l’interlocuzione con MASAF ed AGEA. Anzi per noi questo dialogo è fondamentale anche per i futuri sviluppi della questione”*.

Quello che pareva dover essere l’atto di esclusione definitiva dei liberi professionisti dai CAA si sta trasformando nell’inizio del loro rientro.

Roma, 2 febbraio 2024

Allegato: emendamento Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Bozza del Decreto sui CAA - Testo del 18 gennaio 2023

Art. 7 “Società richiedenti” - Requisiti dei Professionisti

Bozza ministeriale di DM

Capo II

Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento

Art. 7

Società richiedenti

4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di consulenza nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente riferite ai fascicoli aziendali e ai procedimenti amministrativi avviati o gestiti dal CAA di appartenenza o finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi.

Emendamento Collegio Agrotecnici

Capo II

Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento

Art. 7

Società richiedenti

4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di ~~consulenza~~ ~~nonché~~, **ivi comprese le** funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente **finanziate o** riferite ai fascicoli aziendali procedimenti amministrativi avviati e gestiti dal CAA di appartenenza ~~e finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi~~; **in particolare è fatto divieto agli operatori di un CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento e/o atti amministrativi i cui allegati tecnici siano stati predisposti e sottoscritti dagli stessi operatori.**